

Assicurazione GAP

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia
in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)

Prodotto: "Tutelia GAP Auto"

La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Tutelia GAP Auto è una polizza collettiva facoltativa a copertura del valore dell'Autoveicolo ed è a garanzia del Cliente che ha sottoscritto un prestito per finanziare l'Autoveicolo. Indennizza parzialmente o totalmente la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso in caso di Danno Irreparabile o di Furto Totale dell'Autoveicolo.



Che cosa è assicurato?

✓ **Danno Irreparabile all'Autoveicolo:** nel caso in cui l'Autoveicolo di proprietà dell'Assicurato subisca un incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente uscita di strada, un incendio non doloso, tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso, la Società si impegna a pagare all'Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.

✓ **Furto Totale:** nel caso in cui l'Autoveicolo subisca un furto e non venga ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto all'autorità competente, la Società si impegna a pagare all'Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento in cui si verifica il Sinistro.

✓ Per **entrambe le coperture** la Prestazione Assicurativa è pari al 100% o al 30% della differenza fra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso a seconda che il Sinistro si sia verificato rispettivamente entro il 36° mese o tra il 37° e il 60° mese dalla Data di Adesione alla polizza.

Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito dalla Polizza collettiva (c.d. massimale/limitazione della Prestazione Assicurativa).



Che cosa non è assicurato?

✗ **Danno Irreparabile all'Autoveicolo:** non rientra in garanzia l'Autoveicolo che subisca un danno tale per cui il costo della riparazione è inferiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al momento del Sinistro;

✗ **Furto Totale:** non rientra in garanzia l'Autoveicolo che venga ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del furto all'autorità competente;

✗ Per **entrambe le coperture:** non è assicurato l'Autoveicolo che abbia una massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate e che non sia immatricolato ad uso privato;

✗ Per **entrambe le coperture:** non è assicurato l'Autoveicolo usato per il quale siano trascorsi più di 36 mesi dalla data di prima immatricolazione;

✗ Autoveicolo non coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).



Ci sono limiti di copertura?

! Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo, compresa la guida senza valido documento di guida;

! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

! Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;

! Autoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;

! Furto dovuto alla mancata chiusura del veicolo o agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- Pagare il Premio convenuto con la Società;
- denunciare tempestivamente il Sinistro;
- comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio che la Società ha già assunto;
- trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico e anticipato e viene corrisposto alla Società per il tramite di Agos Ducato S.p.A.

L'importo del Premio viene rateizzato ed addebitato al Cliente mediante incremento delle rate di rimborso del Contratto di Finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente polizza collettiva, ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio.

La copertura assicurativa ha una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento fino ad un massimo di 60 mesi dal momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dalla presente Polizza Convenzione entro 30 giorni dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritta la Dichiarazione di Adesione alla presente polizza collettiva, ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, entro 30 giorni dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso.

Se l'Assicurato vuole recedere dalla presente polizza convenzione deve inviare la comunicazione di recesso via fax alla Società oppure inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Agos Ducato S.p.A.

Contratto di assicurazione Tutelia Gap Auto

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota Informativa;
- Glossario;
- Condizioni di Assicurazione e Informativa sulla Privacy;
- Facsimile della Dichiarazione di Adesione.

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

(aggiornamento al 25 Maggio 2018)

NOTA INFORMATIVA

relativa alla polizza collettiva **“N-1071-10-06-149-1”** denominata **“Tutelia Gap Auto”** stipulata tra **AGOS DUCATO S.p.A** e **CACI Non Life dac** (di seguito, la **“Polizza Convenzione”**).

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che dal 1° gennaio 2013 è succeduto a ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze) per i contratti di assicurazione dei rami danni, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione dell’adesione alla Polizza Convenzione.

L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire tramite Firma Digitale la cui certificazione viene effettuata da Infocert, società di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la somministrazione di tale servizio ed in possesso dei requisiti tecnici di cui all’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.2.2013.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

CACI Non-Life dac è una società di capitali di diritto irlandese facente parte del Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. La società capogruppo è Crédit Agricole S.A..

- Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda
- Sito internet: www.ca-caci.ie
- Telefono: +39 02 00638112
- Indirizzo e-mail: Relazioni.clienti@ca-caci.ie
- Fax: 0035 31 603 96 49

CACI Non-Life dac (di seguito la **“Società”**) è regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo danni ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland, PO Box no. 559, Dublino 1, Irlanda. La Società opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell’Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Non-Life era pari ad € 163.463.605 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 90.272.565 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).

L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 132%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritta la Dichiarazione di Adesione (ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso), ed ha una durata pari a quella del Finanziamento fino ad un massimo di 60 mesi.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all’art. 3 (Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed esclusioni.

La Società presta a favore di ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione una copertura assicurativa per il danno materiale e diretto che sia conseguenza di **“Danno Irreparabile”** o di **“Furto Totale”** occorso all’Autoveicolo, nei limiti e alle condizioni di cui **all’art. 1 (Oggetto dell’assicurazione e delimitazione del rischio assicurato) delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.**

La Società liquiderà all’Assicurato una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza (la **“Differenza Indennizzabile”**) fra: a) il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al momento del Sinistro. L’importo della Differenza Indennizzabile sarà calcolato in modo diverso a seconda che il Sinistro accada nei primi 36 mesi dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa o successivamente.

Si rinvia all'art. 6 (Prestazione Assicurativa in caso di Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Possono aderire alla Polizza Convenzione solamente i soggetti che hanno sottoscritto con il Contraente un Finanziamento per l'acquisto di un Autoveicolo.

Avvertenza: Sono in ogni caso previsti i seguenti massimali della Prestazione assicurativa:

a) massimo Euro 15.000,00;

b) la Prestazione Assicurativa non può in alcun caso superare la differenza tra il prezzo d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

Si rinvia all'art. 7 (Massimali e limitazioni della Prestazione Assicurativa) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Quindi a mero titolo esemplificativo e al fine di facilitare all'Assicurato la comprensione del massimale di cui alla precedente lettera b), in caso di Furto Totale al 12° mese: se il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo è pari ad € 30.000,00 e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro è pari ad € 25.000,00, la Differenza Indennizzabile è pari ad € 5.000,00. Tuttavia qualora per il medesimo Sinistro l'assicuratore principale abbia liquidato € 27.000,00 (in base, ad esempio, ad una assicurazione furto valore intero con scoperto), l'importo liquidabile sarà € 3.000,00.

Avvertenza: Sono previsti alcuni casi di esclusione di operatività della copertura assicurativa, che possono dare luogo al mancato pagamento della Prestazione Assicurativa. Si rinvia all'art. 9 (Modalità di denuncia di un Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa. Si rinvia all'art. 12 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

Non sono previste specifiche cause di nullità dell'adesione alla Polizza Convenzione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato è tenuto a dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio intervenuto successivamente all'adesione alla Polizza Convenzione.

6. Premi

Per ogni Assicurato che ha aderito alla Polizza Convenzione, il Premio (comprensivo di imposte applicabili nella misura del 12,50%, oltre all'1% di addizionale antiracket) in favore della Società è corrisposto dal Contraente, in forma unica e anticipata.

Il Premio è a carico dell'Assicurato, il quale ha l'obbligo di rimborsarlo al Contraente. L'importo del Premio unico anticipato viene rateizzato all'Assicurato ed è addebitato dal Contraente all'Assicurato mediante incremento delle rate di rimborso del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento (e quindi, viene pagato ratealmente dall'Assicurato unitamente alle rate di rimborso del finanziamento stesso).

La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso di premio pari a 4,90% per il Prezzo d'Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa).

Il premio unico anticipato dal Contraente e rimborsato dall'Assicurato comprende i costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte).

Tali costi sono pari al 48,50% e rappresentano la quota parte percepita dal Contraente.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta la quota parte percepita in media dal Contraente in valore assoluto:

Prezzo d'acquisto dell'autoveicolo	Premio Netto	Costo Medio percepito dal Contraente
€ 30.000,00	€ 1.295,15	€ 628,15

Avvertenza: in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà – per il tramite del Contraente - all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, espressa per iscritto da formularsi al momento dell'estinzione anticipata, la Società fornirà le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.

Si rinvia all'art. 4 (Estinzione Integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento) e all'art. 5 (Pagamento del Premio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse

Avvertenza: Non sono previste rivalse.

8. Diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'adesione alla presente Polizza Convenzione entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, dandone comunicazione alla Società o al Contraente ed indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative.

La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

- CACI Non-Life dac

via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49;

ovvero

- al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Agos Ducato S.p.A.

Via Bernina 7

20158 Milano

Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Assicurato per il tramite del Contraente il Premio, se pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza Convenzione

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

10. Legislazione applicabile alla Polizza Convenzione

Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile

Il Premio è soggetto ad imposta nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket). Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dalla Polizza Convenzione sono a carico dell'Assicurato.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione della Prestazione assicurativa

Avvertenza: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente preferibilmente tramite l'invio dell'apposito modulo di denuncia Sinistro che potrà essere richiesto al Contraente stesso.

Si rinvia all'art. 9 (Modalità di denuncia del Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.

13. Reclami e mediazioni

13.1. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

CACI Non-Life dac

Casella postale chiusa 90

presso Ufficio postale di Mortara

27036 Mortara (PV)

E-mail: complaints@ca-caci.ie

13.2. Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:

Agos Ducato S.p.A.
Gestione Reclami
Via Bernina, 7
20158 Milano
E-mail: info@pec.agosducato.it

13.3. Se l'esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all'IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito da quest'ultima;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.

13.4. **Sistemi alternativi di risoluzione delle Controversie:**

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:

- la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
- la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore").

In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l'obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman's Bureau) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

CACI Non-Life dac è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale


Mary Ryan

GLOSSARIO

- **Assicurato:** indica il Cliente, persona fisica o giuridica, che ha stipulato il Contratto di Finanziamento con il Contraente e che ha aderito alla Polizza Convenzione sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione.
- **Assicurazione Principale:** indica l'assicurazione obbligatoria R.C.A (Responsabilità Civile Auto) e/o l'assicurazione corpi di veicoli terrestri (compresa l'assicurazione generalmente chiamata Auto Rischi Diversi) esistente sull'Autoveicolo.
- **Autoveicolo:** indica l'autoveicolo acquistato dal Cliente e oggetto del Contratto di Finanziamento di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 36 mesi dalla data di adesione alla Polizza Convenzione.
- **Beneficiario:** indica l'Assicurato.
- **Cliente:** indica qualunque persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento con Agos Ducato S.p.A.
- **Contraente:** indica Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Via Bernina 7 - Milano, che stipula la presente Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
- **Contratto di Finanziamento:** indica il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra il Cliente e il Contraente.
- **Data di Decorrenza:** indica le ore 24 del giorno in cui viene sottoscritta la Dichiarazione di Adesione; ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio.
- **Danno Irreparabile:** indica il danneggiamento all'Autoveicolo, determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio (eccetto quello di origine dolosa), tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.
- **Dichiarazione di Adesione:** indica la dichiarazione con la quale si richiede l'adesione alla presente Polizza Convenzione sottoscritta dall'Assicurato contestualmente al Contratto di Finanziamento.
- **Firma Digitale:** indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
- **Firma Elettronica Avanzata:** indica l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
- **Fascicolo Informativo:** indica la documentazione (comprensiva di Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione e facsimile della Dichiarazione di Adesione) predisposta dalla Società ai sensi dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010, che deve essere consegnata dal Contraente all'Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
- **Furto Totale:** indica il furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.
- **Infocert:** indica l'ente certificatore approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010).
- **Prestazione Assicurativa:** indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
- **Parti:** indica congiuntamente il Contraente e la Società.
- **Polizza Convenzione:** indica la polizza collettiva sottoscritta tra la Società e il Contraente identificata nella Nota Informativa.
- **Premio:** indica per ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione, la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nella Dichiarazione di Adesione e dovuta alla Società a fronte della copertura prestata.
- **Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo:** indica il prezzo di acquisto (IVA inclusa) dell'Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto. Per gli autoveicoli usati il prezzo di acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Eurotax giallo aumentato del 10%.
- **Sinistro:** indica il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso all'Autoveicolo per il quale è prestata la copertura assicurativa.
- **Società:** indica l'assicuratore CACI Non-Life dac.
- **Valore Commerciale:** indica il valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Eurotax Giallo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il testo integrale della Polizza Convenzione “N-1071-10-06-149-1” denominata “TUTELIA GAP AUTO” stipulata tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI Non-Life dac è depositato presso le sedi delle Parti contrattuali.

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

- 1.1. La Società presta, nei limiti dei massimali di cui all’art. 7 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all’art. 8, a favore dell’Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione, una copertura assicurativa per il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso all’Autoveicolo, come definiti nel seguente paragrafo 1.3.
- 1.2. La copertura assicurativa ha ad oggetto il pagamento di una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza fra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 6.2, ove per Valore Commerciale si intende il valore del veicolo come risultante dalla tabella Eurotax Giallo.
- 1.3. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato:
 - a) per “Danno Irreparabile” occorso all’Autoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio (eccetto quello di origine dolosa),– tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro;
 - b) per “Furto Totale” si intende il furto dell’Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

ART. 2 – MODALITA’ DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE – CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’

Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che il Cliente:

1. abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento, un Autoveicolo nuovo o usato purchè non siano trascorsi più di 36 mesi dalla data di prima immatricolazione;
2. abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione;
3. abbia sottoscritto l’assicurazione obbligatoria RCA (Responsabilità Civile Auto).

Sono ammessi all’assicurazione esclusivamente gli autoveicoli con Prezzo di Acquisto massimo pari a € 75.000,00. L’efficacia dell’assicurazione è subordinata alla circostanza che il Contraente abbia effettivamente erogato l’importo finanziato all’Assicurato. Nell’ipotesi di mancata erogazione del Finanziamento, l’assicurazione non avrà efficacia.

ART. 3 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- 3.1. Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui viene sottoscritta la Dichiarazione di Adesione ovvero, se sottoscritta successivamente al Finanziamento, dal giorno di erogazione del Finanziamento stesso, sempre che sia stato pagato il Premio di cui al successivo art. 5.
- 3.2. La copertura assicurativa ha una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento con un massimo di 60 (sessanta) mesi dalla Data di Decorrenza.
- 3.3. In ogni caso la copertura assicurativa cessa oltre che alla scadenza del termine di 60 (sessanta) mesi dalla Data di Decorrenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti casi:
 - a. alienazione dell’Autoveicolo;
 - b. liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale (i due indennizzi non sono in ogni caso mai cumulabili).

ART. 4 – ESTINZIONE INTEGRALE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

- 4.1 In caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione cessa di avere efficacia alla data di effetto dell’estinzione anticipata.

La Società restituirà all’Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:

$$R = P \times (N - K) / N$$

dove:

P = Premio (al netto imposte)

N = Durata copertura inizialmente stabilita (espressa in mesi interi)

K = Mese in corso (numero di mesi durante i quali la copertura sia stata goduta)

N-K = durata residua

- 4.2 La Società tratterrà dall'importo dovuto (R) € 25,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l'importo dovuto (R) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all'Assicurato.
- In alternativa, su richiesta dell'Assicurato espressa per iscritto e da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento la copertura assicurativa rimarrà in vigore fino all'originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO

- 5.1. Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Convenzione, il Premio in favore della Società è corrisposto dal Contraente in forma unica e anticipata.
- 5.2. L'Assicurato ha l'obbligo di rimborsare al Contraente il Premio, che è quindi a carico finale dell'Assicurato stesso. L'importo del Premio è dunque finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all'importo del finanziamento e ripartito in rate mensili sulle rate del finanziamento stesso. L'importo del premio è addebitato dal Contraente all'Assicurato mediante incremento delle rate del finanziamento. Qualora l'assicurazione sia abbinata ad un finanziamento di durata superiore a 60 (sessanta) mesi, l'importo del Premio verrà addebitato all'Assicurato su tutte le rate del finanziamento, ma la copertura assicurativa cesserà in ogni caso allo scadere del sessantesimo mese in conformità al precedente paragrafo 3.2.
- 5.3. Il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) è determinato moltiplicando il tasso di premio pari a 4,90% per il Prezzo di 'Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa).

ART. 6 – PRESTAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI SINISTRO

- 6.1. In caso di Sinistro la Società, nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all'art.7, liquiderà al Beneficiario una Prestazione Assicurativa commisurata alla differenza (la "Differenza Indennizzabile") tra:
- Il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e
 - Il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.
- 6.2. L'importo della Differenza Indennizzabile sarà calcolato in modo diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa. In particolare:

Data del Sinistro	% di differenza indennizzabile
entro i primi 3 anni (primi 36 mesi)	100%
Nel corso del 4° e 5° anno (37-60 mesi)	30%

- 6.3. Beneficiario della Prestazione Assicurativa è l'Assicurato.

ART. 7 – MASSIMALI E LIMITAZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

- 7.1. La Prestazione Assicurativa è soggetta ai seguenti massimali e limitazioni:
- non può in alcun caso superare il limite di € 15.000,00;
 - non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.
- 7.2. Le Prestazioni Assicurative per Furto Totale e per Danno Irreparabile non sono in alcun caso cumulabili tra loro.

ART. 8 – ESCLUSIONI

- 8.1. La Prestazione Assicurativa non è in ogni caso dovuta in caso di:
- guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida (inclusi i casi di sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo;
 - Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
 - manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
 - Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
 - Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
 - Sviluppo controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi;
 - Autoveicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
 - Sinistro verificatosi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;

- k. Sinistro avvenuto in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- l. Furto dovuto alla mancata chiusura del veicolo;
- m. Furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.

8.2. In ogni caso, nessuna Prestazione Assicurativa è dovuta dalla Società se alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

ART. 9 – MODALITA' DI DENUNCIA DI UN SINISTRO

9.1. In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero:

02/6994.3001

9.2. La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante trasmissione a:

AGOS DUCATO S.p.A.

Via Bernina 7

20158 Milano

9.3. Unitamente al modulo di Sinistro, l'Assicurato deve inviare al Contraente la seguente documentazione:

a) In caso di **Furto Totale** dell'Autoveicolo:

- copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento dell'ultimo utilizzo;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;

b) In caso di **Danno Irreparabile** dell'Autoveicolo:

- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;
- copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull' Autoveicolo;
- nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

9.4. La Società può richiedere, direttamente all'Assicurato o per il tramite del Contraente, eventuali ulteriori documenti necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.

9.5. L'invio della documentazione richiesta nei tempi e con le modalità richieste dalla presente Polizza Convenzione costituisce condizione necessaria per l'espletamento della pratica di Sinistro e, pertanto, per l'eventuale liquidazione della Prestazione Assicurativa.

9.6. La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

ART. 10 – NOMINA DI UN PERITO

10.1. A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per il Sinistro.

10.2. Il costo dell'eventuale perizia sarà a carico della Società.

ART. 11 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE

- 11.1. Tutte le comunicazioni da parte del Cliente nei confronti della Società, con riferimento al presente Contratto e alla relativa copertura assicurativa, dovranno essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società al Cliente saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto del Cliente stesso.
- 11.2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
CACI Non-Life dac
Casella postale chiusa 90
presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)
e-mail: complaints@ca-caci.ie
- 11.3. Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Agos Ducato S.p.A.
Gestione Reclami
Via Bernina, 7
20158 Milano
E-mail: info@pec.agosducato.it
- 11.4. Se l'esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all'IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
 - copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito da quest'ultima;
 - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- I reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
- 11.5. Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
- la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
 - la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore").
- In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l'obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman's Bureau) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
- 11.6. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

ART. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ..

ART. 13 – CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura assicurativa di cui alla presente Polizza Convenzione.

ART. 14 – PRESCRIZIONE

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

16.2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e/o il Contraente e l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, è competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

ART. 17 – DIRITTO DI RECESSO

17.1. L'Assicurato può recedere dalla presente Polizza Convenzione entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.

La comunicazione di recesso deve essere inviata a:

- **CACI Non-Life dac** via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49;

ovvero ad

- **AGOS DUCATO S.p.A.** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Via Bernina 7

20158 Milano

17.2. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del fax da parte di CACI Non-Life dac o della raccomandata da parte di Agos Ducato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI

Caci Non Life dac, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento alle misure emesse dall' Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.

Caci Non Life dac non potrà pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.

“Tutela Privacy”
Informativa sul trattamento dei dati personali.

La Compagnia CACI Non Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall'intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l'effetto di impedire alla Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l'eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l'esecuzione del contratto e, in particolare, per:

- l'istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell'interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
- lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.

In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:

i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescizionali indicati nell'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:

- con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
- con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.

Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.

- In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
- con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
- in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescizionale in caso di reato;
- in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto infruttuoso.

I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di Adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall'Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.

I dati saranno trattati nel territorio dell'Unione europea.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.

In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all' accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l'esecuzione del contratto. L'Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all'Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta (allegando copia di un documento d'identità), da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dedicato dataprotectionofficer@ca-caci.ie

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 2, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower.

CACI Non Life dac ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede delle Compagnie in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower nonché all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@ca-caci.ie.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE
"N-1071-10-06-149-1" TUTELIA GAP AUTO

Dati del contratto di finanziamento dell'autoveicolo

Proposta di finanziamento n.....del.....
Prezzo di Acquisto dell'autoveicolo €.comprensivo di IVA.....
Marca, modello, allestimento dell'autoveicolo.....

Dati del cliente/assicurato

Cognome e Nome/Ragione sociale.....
Codice Fiscale/P.IVA.....
Indirizzo di residenza.....C.A.P..... Comune.....

Premio – Importo del Premio lordo unico anticipato ed evidenza dei costi gravanti sul premio imponibile

L'importo del premio calcolato in percentuale del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo è pari a: € _____ ;
la quota parte relativa ai costi di intermediazione è pari a € _____ (incluse imposte applicabili nella misura del 12,5% oltre all'1% di addizionale antiracket)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver:

- ricevuto e preso preventiva conoscenza del Fascicolo Informativo comprensivo della Nota Informativa, del Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, nonché della presente Dichiarazione di Adesione;
- letto, compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione.

DATA

FIRMA DELL'ASSICURATO.....

Il sottoscritto Assicurato:

- **dichiara** di aderire alla Polizza Convenzione "N-1071-10-06-149-1" che prevede il versamento di un premio unico anticipato calcolato secondo le modalità riportate nel Fascicolo Informativo. Il premio assicurativo viene finanziato da Agos Ducato, versato per conto dell'Assicurato da Agos Ducato a favore della Società e rimborsato dall'Assicurato nei termini e con le modalità riportate nel Contratto di Finanziamento;
- **dichiara** di essere a conoscenza che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative cessano di avere efficacia e in tal caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la formula riportata nelle Condizioni di Assicurazione e che tratterrà dall'importo dovuto € 25,00 a titolo spese amministrative sostenute per la gestione del rimborso del premio;
- **prende atto** che a fronte del pagamento del premio le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento;
- **dichiara**, agli effetti della validità della presente assicurazione, di essere consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

DATA

FIRMA DELL'ASSICURATO.....

DICHIARAZIONI SPECIFICHE:

Il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente, ex artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole riportate nelle Condizioni di Assicurazione: art. 2: Modalità di adesione alla Polizza Convenzione – Condizioni di assicurabilità; art. 3: Decorrenza, Durata e Cessazione delle Copertura Assicurativa; art. 7: Massimali e Limitazioni della Prestazione Assicurativa; art. 8: Esclusioni; art. 9: Modalità di denuncia di un Sinistro; art. 12: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 13: Cessione dei diritti; art. 17: Diritto di recesso.

DATA

FIRMA DELL'ASSICURATO.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E PARTICOLARI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione della informativa "Tutela Privacy" fornita dalla Società e dal Contraente, di cui al fascicolo informativo ricevuto, redatta ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati particolari ai sensi della normativa vigente, da parte della Società, del Contraente e dei soggetti terzi con le modalità indicate nell'informativa ricevuta.

I dati sono trattati per la gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza Convenzione. I dati dell'interessato, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari, sono trasferiti all'estero. Il trasferimento all'estero avverrà limitatamente al territorio dell'Unione europea.

La Società e il Contraente si impegnano a trattare i dati personali dell'Assicurato, compresi i dati particolari, nei limiti strettamente necessari alla gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto e, in ogni caso, nei limiti normativi e regolamentari vigenti.

Il sottoscritto presta esplicito consenso al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari da parte della Società (titolare del trattamento), dei suoi delegati e di eventuali riassicuratori, in conformità con la normativa applicabile. Il trattamento di tali dati è necessario per l'esecuzione della polizza.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato della possibilità di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, l'eventuale revoca impedisce all'Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.

DATA

FIRMA DELL'ASSICURATO.....

FAC-SIMILE